



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Pisa, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI PISA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI PISA

AL SIG. QUESTORE DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI
CARABINIERI DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Chiarimenti sulla ristorazione con asporto.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 49472 del 17 novembre u.s. e, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con circolare n. 73031 del 23 novembre u.s. sull'attività di ristorazione con asporto di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, si rappresenta quanto segue.

La disposizione in commento prevede, al riguardo:

- la possibilità che l'attività in questione sia svolta, oltre che nell'orario di apertura al pubblico (5.00/18.00), anche nella fascia oraria 18.00/22.00;
- il divieto di consumazione di cibo e bevande sul posto o nelle adiacenze degli esercizi pubblici presso i quali è stato effettuato l'acquisto.

In relazione a tale ultima previsione, è stata posta la questione se esista, o meno, una distanza prefissata che occorra osservare, onde rispettare il divieto di consumazione nelle adiacenze del locale.

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Protocollo N. 12229/2020 del 26/11/2020
Prefettura Pisa - Gabinetto - Copia Documento



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

A tal proposito, si precisa che l'espressione **"nelle adiacenze" non comporta l'osservanza di una precisa distanza metrica**, tenuto anche conto delle evidenti difficoltà di accertamento che una simile previsione comporterebbe.

Si evidenzia, inoltre, che l'allontanamento dal locale per consumare cibi e bevande in luogo pubblico possa concretare un comportamento comunque vietato dall'art.1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla Legge 14 luglio 2020, n.74), relativo al divieto di assembramento.

Ne consegue, pertanto, che:

- **la vendita per asporto** concreta una fattispecie che **determina sempre l'allontanamento del cliente dal locale** presso il quale è stato effettuato l'acquisto, **essendo vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto;**
- **l'esercente**, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, **dovrà aver cura di avvisare il cliente di tale obbligo;**
- **il cliente avrà a suo carico anche l'obbligo di rispettare il divieto di assembramento**, indipendentemente dalla distanza rispetto all'esercizio pubblico, atteso che la disposizione in esame risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi.

Tanto premesso, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.

IL PREFETTO
Castaldo